

TI_GERICHTE 34.2000.29 vom 16. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2000.29

FR: TI_GERICHTE 34.2000.29 du 16 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 34.2000.29 del 16 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lettere a) e b) dell'art. 14.

E. 2

La forma è quella stabilita per i ricorsi all'art. 1, si applica la procedura prescritta dalla presente legge." (cfr. DTF 119 V 184; DTF 110 V 292 consid. 1; RCC 1985, pag. 334, consid. 2). Nuove, secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P.; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A. Grisel, *Traité de droit administratif*, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare i fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova per fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante. In sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio 1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi elementi di fatto, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base di decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto perché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (DTF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191 e giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata). 2.8. In concreto l'assicurato non ha fatto valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova, ai sensi della succitata giurisprudenza, che potrebbero indurre questa Corte a concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 5 maggio 2000. In simili condizioni, anche se trattata quale domanda di revisione, la richiesta va considerata irricevibile. 2.9.

Visto l'esito della procedura all'assicurato non pertoccano spese ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.